

REGOLAMENTO (CE) N. 577/97 DELLA COMMISSIONE**del 1° aprile 1997****recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,visto il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2991/94 le denominazioni di vendita dei prodotti indicati all'articolo 1 sono quelle figuranti nel suo allegato; che tuttavia sono previste deroghe a tale regola; che essa in particolare non si applica alle denominazioni di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto; che è opportuno attuare questa disposizione introducendo talune modalità di applicazione;

considerando che, a tale riguardo, è necessario rispettare l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2991/94, facendo in modo che l'applicazione di detto regolamento lasci impregiudicato il regolamento (CEE) n. 1898/87; che i due regolamenti in parola perseguono essenzialmente lo stesso scopo, cioè quello di evitare nel consumatore qualsiasi confusione quanto alla vera natura dei prodotti di cui trattasi; che occorre quindi, ai fini della coerenza della normativa comunitaria, predisporre in un unico testo modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 e del regolamento (CEE) n. 1898/87 relativamente all'utilizzazione della denominazione «burro»;

considerando che, per delimitare con precisione le deroghe previste nel regolamento (CE) n. 2991/94, è opportuno compilare un elenco completo delle denominazioni considerate, con una descrizione dei prodotti a cui esse si riferiscono;

considerando che il primo criterio di applicazione della deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma,

primo trattino del regolamento (CE) n. 2991/94 riguarda il carattere tradizionale di una denominazione; che, ciò può essere ritenuto comprovato quando una denominazione viene utilizzata da un periodo di tempo, pari almeno a quello generalmente attribuito ad una generazione umana, trascorso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; che, per non snaturare il carattere tradizionale, la deroga deve essere limitata ai prodotti per i quali la denominazione è stata effettivamente utilizzata;

considerando che il secondo criterio di applicazione della deroga succitata riguarda l'impiego delle denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2991/94 allo scopo di descrivere una qualità caratteristica del prodotto in commercio; che in questo caso è logico che la deroga riguardi prodotti che, in quanto tali, non fanno parte di quelli indicati nell'allegato;

considerando che è opportuno limitare la detta deroga ai prodotti attualmente in commercio; che gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione l'elenco dei prodotti che considerano conformi, sul loro territorio, ai criteri delle deroghe citate;

considerando che la decisione 88/566/CEE della Commissione, del 28 ottobre 1988, che fissa l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio⁽³⁾ contiene già alcune deroghe relative alla denominazione «burro» e che è opportuno tenerne conto;

considerando che nell'elenco comunitario di cui al regolamento (CE) n. 2991/94 è necessario enumerare le denominazioni dei prodotti di cui trattasi unicamente nella lingua comunitaria nella quale possono essere utilizzate;

considerando che le denominazioni delle derrate contenenti come ingredienti prodotti definiti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2991/94 o prodotti concentrati quali quelli definiti all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino del medesimo possono fare riferimento, nell'etichettatura, alle corrispondenti denominazioni indicate nello stesso allegato, nella misura in cui siano rispettate le disposizioni della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichet-

⁽¹⁾ GU n. L 316 del 9. 12. 1994, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 36.⁽³⁾ GU n. L 310 del 16. 11. 1988, pag. 32.